

AVVISO APERTO
Costituzione del CUR - Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa
ad Accesso Individuale

Art. 1

Riferimenti normativi e programmatici

Il presente Avviso fa riferimento alla normativa di seguito elencata:

Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33. "Riordino del sistema formativo integrato" e s.m.i;

D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., di istituzione del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";

D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012, di istituzione del "Repertorio regionale delle attestazioni";

D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013, di istituzione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata";

D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 avente ad oggetto: "Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33, artt. 22 e 25. "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento". Approvazione";

Regolamento (CE) n.1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99;

Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;

Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n.1083/2006;

Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724 il 18 dicembre 2007 e s.m. e i.;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 abrogante il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e in particolare l'art. 16, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, e la relativa Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013;

Art. 2

Definizione ed oggetto del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad accesso individuale

1. Il CUR - Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa è lo strumento di programmazione e pubblicizzazione dell'offerta formativa ad accesso individuale rivolta a soggetti occupati, disoccupati ed inoccupati, proposta dagli organismi di cui all'art. 3 del presente avviso.
2. Il CUR contiene le proposte formative offerte dagli organismi erogatori:
 - a libero mercato, ove gli stessi intendano sottoporli a validazione da parte della Regione, ai fini del loro riconoscimento pubblico, necessario al rilascio delle attestazioni applicabili;
 - riferita ai canali di finanziamento pubblici basati sulla attribuzione a singoli destinatari finali di titoli di accesso validi ai fini del pagamento, anche parziale, della quota di iscrizione, secondo le disposizioni stabilite dagli specifici avvisi pubblici. A fini di continuità dell'offerta, garanzia di qualità e semplificazione amministrativa il Catalogo costituisce riferimento comune alle diverse risorse finanziarie impiegabili dalla Regione nella propria programmazione.
3. Il CUR è articolato in sezioni tematiche, progressivamente attivate da parte della Regione con specifici avvisi pubblici, sulla base delle esigenze di programmazione dell'offerta formativa.
4. Il CUR è attivato e gestito dalla Regione secondo modalità pubbliche trasparenti, rivolte a garantire il rispetto dei principi di contendibilità, efficienza e qualità nei confronti dei soggetti proponenti, dei beneficiari e dei destinatari finali.

Art. 3

Organismi ammessi alla presentazione

1. Possono presentare domanda di iscrizione di offerta formativa al CUR:
 - gli organismi accreditati dalla Regione Basilicata, alla data della presentazione della proposta. Nel caso di richieste presentate in ATI/ATS tutti i soggetti proponenti devono essere accreditati;
 - le Università Pubbliche e le Università Private riconosciute dal MIUR;
 - gli enti di ricerca pubblici o privati. Detti enti di ricerca, ove privati, devono possedere da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
 - le Scuole Superiori abilitate dal MIUR a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea o ai diplomi di master universitario;
 - le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiane riconosciute dal MIUR.
2. Ove l'organismo proponente perda nel tempo i requisiti di cui al comma 1 la relativa offerta formativa iscritta a catalogo sarà revocata, fatti salvi i diritti degli eventuali partecipanti.

Art. 4

Requisiti e caratteristiche generali dei progetti formativi

1. L'architettura del CUR è conforme a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione. In particolare, sono iscrivibili:
 - nel caso di qualificazioni presenti nel repertorio regionale i progetti conformi agli standard minimi di contenuto, durata e modalità realizzative definite dalla Regione attraverso appositi atti di Giunta;
 - nel caso di qualificazioni non presenti nel repertorio regionale i progetti conformi alla architettura del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, fatte salve specifiche disposizioni normative applicabili.

2. Ulteriori specificazioni delle caratteristiche delle proposte formative accedibili attraverso titoli finanziari erogati ai destinatari sono definite nei relativi avvisi pubblici di cui all'art. 2 comma 3.
3. Non è ordinariamente ammissibile al CUR l'offerta formativa relativa all'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione, ai canali IFTS ed ITS, nonché afferente alle professioni sanitarie, anche con riferimento all'acquisizione di crediti ECM.

Art. 5

Richiesta di iscrizione al CUR di un progetto formativo. Modalità generali.

1. La richiesta di iscrizione di un progetto formativo al CUR è avanzata dal relativo organismo proponente di cui all'art. 3, secondo le modalità ed i termini indicati dagli avvisi pubblici relativi alle specifiche sezioni tematiche del Catalogo.
2. L'intero iter di presentazione è in ogni caso svolto completamente *on line*, rispettando i seguenti passaggi:
 - registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del legale rappresentante dell'Organismo partecipante, al sito www.basilicatanet.it. Il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato nella pagina di registrazione. Nella stessa mail, si trovano tutte le ulteriori indicazioni per ottenere il PIN (numero di codice personale e incedibile che abilita all'accesso ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione regionale, fra cui la compilazione della domanda per l'Avviso Pubblico);
 - una volta ottenuto il PIN, univoco per tutte le sezioni del CUR, accesso al servizio "Centrale Bandi" dal quale, inserendo il nome utente e la password scelti nella fase di registrazione e il codice PIN che è stato assegnato, si accede alla pagina dell'Avviso Pubblico Aperto relativo al Catalogo Unico dell'Offerta Formativa ad Accesso Individuale, con la possibilità di compilare la domanda di iscrizione ed inviarla. L'invio vale automaticamente come presentazione all'Ufficio Protocollo del competente Dipartimento della Regione Basilicata.
3. Fatto salvo quanto eventualmente disposto dagli avvisi pubblici relativi alle specifiche sezioni tematiche del catalogo, ogni organismo può presentare più progetti formativi, seguendo per ognuno di essi l'iter di cui al comma precedente.

Art. 6

Procedimento di iscrizione al CUR delle proposte formative. Modalità generali.

1. Il procedimento di iscrizione è articolato nelle seguenti fasi:
 - Verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta di iscrizione, svolta dalla struttura titolare della gestione del CUR. Le domande sono ritenute ammissibili solo se:
 - presentate da beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso Pubblico;
 - relative a progetti formativi aventi le caratteristiche generali di cui all'art. 4;
 - pervenute secondo le modalità indicate nell'art. 5;
 - conformi agli eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità definiti dall'avviso pubblico relativo alla sezione tematica di riferimento.L'assenza di anche uno solo dei requisiti sopra indicati costituisce motivo di esclusione della candidatura.
 - Valutazione di merito della proposta formativa, relativamente ai requisiti specifici definiti dall'avviso pubblico relativo alla sezione tematica di riferimento, svolta dalla Commissione di cui all'art. 8. In caso

di rilevazione di carenze o non conformità sanabili, la Commissione provvede a definire le opportune prescrizioni obbligatorie, il cui accertato rispetto è condizione necessaria ai fini dell'iscrizione del progetto al Catalogo. In tal caso, l'inserimento del progetto formativo nel Catalogo avverrà solo a fronte dell'adempimento, da parte dell'organismo proponente, di quanto disposto dalle prescrizioni formulate. È facoltà della Commissione di valutazione di richiedere, ai sensi delle leggi vigenti, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

2. I termini di presentazione delle proposte formative ai fini della loro iscrizione al CUR ed i tempi di procedimento amministrativo relativi alla loro valutazione ed iscrizione sono definiti negli specifici avvisi pubblici di sezione.
3. La Regione adotta modalità semplificate di presentazione ad una sezione dei progetti già iscritti in altra sezione del Catalogo.

Art. 7

Mantenimento dell'offerta formativa iscritta nel CUR. Modalità generali.

1. Il periodo di permanenza di un progetto nella relativa sezione del CUR è di 24 mesi dalla data di iscrizione. Successivamente, il progetto viene automaticamente posto off-line, restando riutilizzabile dal proponente.
2. Durante il periodo di permanenza di un progetto iscritto a Catalogo, il soggetto proponente e attuatore può richiedere di effettuare variazioni e aggiornare i dati esclusivamente con riferimento a:
 - risorse professionali impiegate;
 - sedi di svolgimento, fermo restando il rispetto dei requisiti di idoneità definiti dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento;
 - durata presunta della singola edizione corsuale;
 - numero minimo partecipanti per l'avvio della singola edizione corsuale..

Non sono in ogni caso ammissibili a Catalogo progetti equivalenti con prezzo fra loro diversificato.

Ogni altra modifica ai progetti iscritti al CUR è ordinariamente apportabile solo attraverso revoca del progetto, richiesta alla Regione dal soggetto proponente, e successiva presentazione di nuova proposta, nei termini dell'avviso applicabile. Fanno eccezione le modifiche richieste di ufficio dalla Regione, a seguito di evoluzione degli atti di programmazione o della normativa cogente applicabile, con particolare ma non esclusivo riferimento all'ambito delle attività e delle professioni regolamentate.

3. È facoltà dell'organismo proponente revocare l'iscrizione al CUR, fermo restando l'obbligo di tutela dei diritti degli eventuali iscritti.
4. L'iter di mantenimento è svolto completamente *on line*, sotto la responsabilità del soggetto proponente.

Art. 8

Commissione di valutazione

1. Ove non altrimenti disposto dagli specifici Avvisi Pubblici di sezione, la Commissione di valutazione è composta da: responsabile dell'Avviso Pubblico relativo alla sezione tematica in oggetto, o da un suo delegato, che la presiede; responsabile della gestione del CUR o da un suo delegato; un funzionario dell'Ufficio responsabile dell'Avviso Pubblico con funzioni di segretario.

Art. 9

Obblighi dell'organismo titolare di progetti iscritti al CUR

1. L'iscrizione al CUR rende i progetti soggetti alle norme regionali che regolano le fasi di pubblicizzazione, gestione, vigilanza e rendicontazione, ove applicabili, vigenti all'atto dell'avvio delle attività.
2. Nel caso in cui progetti siano rivolti ad un destinatario finale attraverso la spendita di titoli di accesso pubblici validi ai fini del pagamento, anche parziale, della quota di iscrizione, è inoltre obbligo dell'organismo titolare richiedere alla Regione l'autorizzazione alla pubblicazione ed alla diffusione delle comunicazioni pubblicitarie.
3. In caso di accertato inadempimento delle obbligazioni richiamate, o di mancato adeguamento di un progetto a nuova regolamentazione, la Regione provvede alla esclusione dal Catalogo dei progetti interessati, fermi restando i diritti acquisiti dagli eventuali partecipanti.

Art. 10

Diritti dell'organismo titolare di progetti iscritti al CUR

1. E' facoltà dell'organismo titolare definire in autonomia il prezzo di offerta dei corsi di formazione proposti a libero mercato.
2. E' altresì facoltà dell'organismo titolare di fare menzione, nelle proprie comunicazioni a fini promozionali, della avvenuta iscrizione al CUR della propria offerta, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di comunicazione.
3. L'organismo titolare ha diritto
 - ad essere informato preventivamente dei controlli sulle attività formative, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche senza preavviso;
 - ad essere assistito da persone di propria fiducia durante le attività di controllo;
 - a conoscere gli esiti del controllo.

Art. 11

Tutela e privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione della gestione del CUR verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Art. 12

Norme transitorie

1. Il Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad accesso individuale entra in vigore attraverso emanazione degli specifici avvisi pubblici istituenti le sezioni tematiche di cui all'art. 2 comma 3 del presente avviso. Nelle more, resta in vigore la previgente normativa applicabile.